

N. 718

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOMBARDI SATRIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Ordinamento della professione di etno-antropologo

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge vuole affrontare un problema da qualche anno ormai oggetto di discussione e dibattito tra studiosi e operatori del settore.

Discussione e dibattito hanno fatto seguito ad un sensibile incremento, senz'altro positivo, della domanda pubblica circa la specificità delle competenze etno-antropologiche nella individuazione, analisi e progettualità di tematiche e su problematiche pertinenti l'attuale complessità della società civile, ivi incluso l'impegno italiano nei rapporti per lo sviluppo dei Paesi del cosiddetto Terzo Mondo.

Consapevoli della delicatezza dei compiti affidati alle diversificate professionalità etno-antropologiche, dall'analisi culturale della società complessa, all'indagine sui rapporti e le dinamiche interfamiliari e individuali; dallo studio e valorizzazione dei beni culturali demo-etno-antropologici, all'indagine sui fenomeni di immigrazione dai paesi extraeuropei, nonché all'individuazione di risposte adeguate alla formazione e promozione di una società aperta alla pluralità delle culture, fino alla cooperazione nei

programmi di sviluppo oltremare, si ritiene necessaria l'attenzione nella ricerca della qualità della professione.

In questi settori, infatti, stanno operando, in modo sempre più incisivo, diverse e nuove professionalità: dipendenti dell'università, delle istituzioni dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici, di società private e lavoratori autonomi.

La varietà e le tipologie di specializzazione sono, senz'altro, auspicabili e - di certo - impongono la maggiore assunzione di responsabilità diretta da parte del professionista. È pertanto necessario predisporre strumenti sempre più sofisticati a garanzia della formazione e preparazione professionale perchè l'etno-antropologo possa assicurare la massima qualità della sua prestazione, laddove essa sia stata richiesta.

A questo scopo si rileva l'opportunità di regolamentare la professionalità dell'etno-antropologo attraverso la costituzione di un albo professionale e relativo ordine ai quali si può accedere dopo il superamento dell'esame di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ORDINE DEGLI ETNO-ANTROPOLOGI

Art. 1.

(Istituzione dell'albo degli etno-antropologi)

1. È istituito l'albo degli etno-antropologi.

2. La professione di etno-antropologo può essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.

3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine degli etno-antropologi.

4. Gli etno-antropologi iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

5. Il titolo di etno-antropologo spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.

6. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di etno-antropologo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli etno-antropologi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di etno-antropologo coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere, filosofia, sociologia o conservazione dei beni culturali;

b) titolo di dottore di ricerca in materie afferenti alle discipline demo-etno-antropologiche o diploma di perfezionamento o di specializzazione discipline demo-etno-antropologiche;

c) almeno due contributi scientifici e sistematici inerenti alle problematiche de-

mo-etno-antropologiche, o realizzazione di documenti audio-visuali, o realizzazione di mostre di interesse etno-antropologico, o di sale permanenti di musei a carattere etno-antropologico.

8. Per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di etno-antropologo, la laurea in lettere, in filosofia, in sociologia o in conservazione dei beni culturali può essere sostituita da altre, purchè il candidato abbia sostenuto la tesi di laurea su temi etno-antropologici.

Art. 2.

(Oggetto della professione)

1. Formano oggetto della professione di etno-antropologo:

a) l'analisi culturologica di problemi, conflitti, nuove realtà sociali e culturali, con particolare attenzione alle tematiche proprie delle società multietniche e multiculturali, e lo studio sistematico delle differenze e degli impatti conseguenti all'accresciuto dinamismo dei gruppi umani;

b) la consulenza ad istituzioni nazionali operanti nell'ambito della sanità, della giustizia, dell'ambiente, della pubblica amministrazione, degli affari sociali o in analoghi ambiti settoriali, ad enti locali, fondazioni, enti morali, strutture e realtà del mondo del lavoro, per l'individuazione di interventi di carattere socio-culturale e comunque connessi alle problematiche della sicurezza sociale, in tutta la sua varia articolazione, nelle diverse fasi di progettazione, di esecuzione e di valutazione degli effetti derivanti dall'intervento stesso;

c) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sull'educazione itnerculturale, nonché sui problemi connessi ai fenomeni di contatto culturale;

d) la formazione di personale, espatriato e locale, impiegato in interventi di sviluppo, o comunque coinvolto nella loro attuazione, su temi di interesse etno-antropologico;

e) le attività di studio e di ricerca per la definizione di politiche e la identificazione di progetti di cooperazione in sede di programmazione per i singoli Paesi, con particolare riguardo allo sviluppo sociale;

f) i contributi alla formulazione di programmi e progetti di cooperazione attraverso la conduzione di ricerche, studi e indagini sul terreno con metodologie e su temi di carattere etno-antropologico;

g) la supervisione, la conduzione e il controllo di attività nel campo dello sviluppo sociale, in qualità di responsabile o di membro di *équipe* interdisciplinari, nonché le ricerche valutative sulla gestione, sugli effetti e sull'impatto di programmi e progetti di cooperazione;

h) l'individuazione, la ricognizione, la tutela e la conservazione, la individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse etno-antropologico, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;

i) l'ordinamento, la direzione e l'organizzazione di mostre, la gestione delle collezioni che abbiano interesse etno-antropologico nazionale, europeo ed extraeuropeo sul territorio nazionale, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

l) lo studio, la ricerca, la valorizzazione dei beni etno-antropologici di tipo materiale, non materiale ed etno-musicale, ivi comprese in particolare la catalogazione, la documentazione, la didattica e la formazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi a queste attività; l'individuazione dei mezzi di comunicazione più idonei alla moderna museologia etno-antropologica, nonché la direzione e il collaudo degli interventi relativi alla conservazione, al restauro e al trasporto dei beni etno-antropologici;

m) la direzione dei musei che conservano prevalentemente materiali etno-antropologici nazionali, europei e/o extraeuropei o materiali didattici ad essi attinenti; di parchi naturali ed ecomusei la cui emergenze etno-antropologiche rientrano nelle attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio etno-antropologico nazionale;

n) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere da a) a m) del presente comma, la stima patrimoniale dei beni etno-antropologici, nonchè le funzioni di perito ed arbitro in ordine a problemi di tipo giudiziario, in ambito demo-etno-antropologico.

Art. 3.

(Consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine degli etno-antropologi è composto da quindici membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.

(Iscrizione nell'albo in sede di prima applicazione)

1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) ed e), è consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 6:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline demo-etno-antropologiche nelle università italiane o in strutture pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonchè ai ricercatori di ruolo in discipline demo-etno-antropologiche presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;

b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo, anche in soprannumero, come etno-antropologi, nelle carriere dirigenziali ed ex direttiva e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, non-

chè a coloro ai quali siano o siano state attribuite funzioni di etno-antropologo presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero presso enti e istituzioni pubbliche o private, attinenti alla conoscenza e alla tutela del patrimonio etno-antropologico, purchè siano stati assunti in esito a concorso pubblico e sia stato loro richiesto per l'accesso il diploma di laurea, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e abbiano svolto le predette funzioni per almeno cinque anni, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e di specializzazione o perfezionamento;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto, a titolo di collaborazione o consulenza, attività scientifiche e/o didattiche attinenti alle discipline demo-etno-antropologiche per lo Stato o per istituzioni ed enti pubblici e privati nazionali o internazionali soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione.

Art. 5.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato alla quale possono essere ammessi:

a) coloro che siano in possesso di diploma di laurea nonchè di diploma di specializzazione e perfezionamento in discipline demo-etno-antropologiche;

b) coloro che siano stati dichiarati idonei a ricoprire un posto di etno-antropologo presso lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;

c) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, che abbiano svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di etno-antropologo e documentino di aver esercitato tali attività presso la pubblica amministrazione o per enti o istituti soggetti

a controllo, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

d) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle discipline demo-etno-antropologiche;

e) i tecnici laureati delle università, assunti ed operanti in strutture afferenti alle discipline demo-etno-antropologiche;

f) coloro che siano in possesso di altro requisito fra quelli indicati all'articolo 1, commi 7 e 8.

Art. 6.

(Prima formazione dell'albo professionale degli etno-antropologi)

1. La prima formazione dell'albo professionale degli etno-antropologi è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di corte d'appello, che la presiede, e da quattro professori universitari ordinari in discipline demo-etno-antropologiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

Art. 7.

(Ricorso avverso le deliberazioni in materia di formazione dell'albo)

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 6 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'albo.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministero di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di tutti i suoi componenti, compreso il presidente.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8.

(Perizie e incarichi)

1. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni private e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, per quanto riguarda i servizi di loro competenza, devono attribuire le funzioni che formano oggetto della professione di cui alla presente legge a dipendenti iscritti nell'albo, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni culturali private per la gestione dei beni culturali di rispettiva proprietà o pertinenza.

Art. 9.

(Modalità per l'iscrizione nell'albo)

1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al di fuori del territorio dello Stato.

Art. 10.

(Consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura la tenuta dell'albo e la sua revisione almeno ogni due anni;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corri-

spondersi dagli iscritti nell'albo, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

h) predispone ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad approvazione per *referendum* agli stessi;

i) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso delle spese da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

l) dà parere su progetti di legge e sui regolamenti riguardanti la professione e sulla loro interpretazione.

Art. 11.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine istituito con la presente legge.

Art. 12.

(Regolamento)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, emana il regolamento relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo, di elezione e funzionamento del consiglio dell'ordine, di applicazione di sanzioni disciplinari, di ricorso avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine e di scioglimento del medesimo.

Art. 13.

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante i diritti annuali versati dagli iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *g*).

